

# **BGer 1B\_560/2021 vom 10. Dezember 2021**

Bundesgericht, 2021-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_560\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_560_2021)

FR: TF 1B\_560/2021 du 10 décembre 2021

IT: TF 1B\_560/2021 del 10 dicembre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 333 consid. 1).

### **E. 1.2**

Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile ( art. 80 cpv. 1 LTF ). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di averle negato la qualità di danneggiata e quindi di accusatrice privata. Essa ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata ( art. 81 cpv. 1 LTF ; sentenza 1B\_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1 non pubblicato in DTF 143 IV 77 ). Con il diniego della qualità di accusatrice privata, alla ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per essa, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell' art. 90 LTF (sentenza 1B\_446/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1 non pubblicato in DTF 147 IV 269 ; DTF 139 IV 310 consid. 1) e, per quanto incidentale nel contesto del procedimento penale, le causa un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; sentenze 1B\_271/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2 e 1B\_166/2017 del 25 luglio 2017 consid. 1.1).

### **E. 1.3**

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate ( DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove ( DTF 147 I 73 consid. 2.2).

### **E. 2.1**

La CRP, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, ha ricordato che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dall'invocato reato ( art. 115 cpv. 1 CPP ). Ha precisato che l'aspetto centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, irrilevante essendo secondo la giurisprudenza l'esistenza di un pregiudizio ai sensi del diritto civile (sentenza 1B\_261/2017 del 17 ottobre 2017 consid. 3). Ha rilevato che nei reati contro il patrimonio leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici tutelati, ovvero il proprietario dei valori patrimoniali. Ha aggiunto che gli azionisti, l'avente diritto economico, il terzo cessionario, il terzo subrogato nei diritti della parte lesa, così come i creditori non sono lesi direttamente. Ha osservato che

il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un'azione penale oppure civile è considerato accusatore privato ( art. 118 cpv. 1 CPP ). Ha precisato che la qualità di danneggiato e, di riflesso, la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore privato, è di regola determinata all'inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, e che deve rendere verosimile il pregiudizio e il nesso di causalità tra il danno e il reato. Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un'altra parte con l'avanzare dell'istruzione.

### **E. 2.2**

Ha rilevato che in concreto il PP non ha ritenuto direttamente lesa la ricorrente dalle ipotesi di reato contro il patrimonio: ciò poiché essa non ha acquistato le obbligazioni in esame direttamente da R.\_\_\_\_\_ SA e da T.\_\_\_\_\_ SA, bensì da clienti privati, mentre gli imputati non avrebbero mai avuto disponibilità del fondo medesimo e non avrebbero potuto pertanto compiere malversazioni ai danni della ricorrente. La CRP ha sottolineato che l'accusato è sospettato di aver utilizzato in modo illecito non il patrimonio della ricorrente, bensì quelli di R.\_\_\_\_\_ SA e T.\_\_\_\_\_ SA accertando che, contrariamente agli altri denunciati, i quali hanno sottoscritto le obbligazioni litigiose direttamente presso queste due società, la ricorrente ha rilevato, tramite S.\_\_\_\_\_ SA, obbligazioni già sottoscritte da altri investitori. Ne ha concluso che, non avendo sottoscritto le obbligazioni presso R.\_\_\_\_\_ SA o T.\_\_\_\_\_ SA, la ricorrente non può sostenere di aver affidato, ad almeno una delle due società, valori patrimoniali poi utilizzati illecitamente, come presupposto per l'ipotesi di appropriazione indebita. Ha stabilito ch'essa non può nemmeno affermare d'essere stata ingannata dalle due citate società, come nell'ipotesi di truffa, né che una delle due società le avrebbe sottoposto documenti poi rivelatisi falsi allo scopo di farle sottoscrivere le obbligazioni. Ne ha dedotto che nella misura in cui è detentrica delle obbligazioni, essa è soltanto una semplice creditrice delle due società, motivo per cui potrebbe essere danneggiata soltanto indirettamente.

### **E. 2.3**

La ricorrente osserva che il suo consulente agli investimenti ha precisato al PP che le obbligazioni in questione erano state in precedenza sottoscritte da singoli investitori che, per ragioni gestionali, le avevano poi "trasferite" nel fondo A.\_\_\_\_\_ p.l.c., appositamente costituito e di cui essi avevano ricevuto nel portafoglio bancario le corrispondenti quote. Sottolinea che attualmente essa è proprietaria delle azioni litigiose, che non avrebbero sostanzialmente più alcun valore, visto che i fondi raccolti sarebbero stati sperperati dagli accusati. Osserva che la questione da dirimere sarebbe quella di sapere se il fatto che il fondo A.\_\_\_\_\_ p.l.c. abbia acquistato le obbligazioni nel 2017, tramite un broker ufficiale ai sensi dell'art. 41 della legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (RS 954.1, LIsFi) dai propri sottoscrittori, i quali li detenevano in precedenza a titolo personale, e non direttamente dalle due citate società emittenti, giustifichi il mancato riconoscimento della qualità di danneggiata. Sostiene che la decisione impugnata si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui vittima di truffa potrebbe essere solo chi ha conferito direttamente il capitale al truffatore, e non invece anche chi ha acquistato il titolo di credito di seconda mano. Al riguardo accenna, in maniera del tutto generica, lesiva delle citate esigenze di motivazione ( art. 42 LTF ) e senza addurre d'aver sollevato tale questione dinanzi alla CRP, che tale approccio non si confronterebbe con la cosiddetta truffa in

investimenti finanziari ("Anlagebetrug"), rilevando tuttavia semplicemente che non per forza vittima e truffatore si troverebbero a diretto contatto, potendo essere coinvolti i mercati e gli intermediari finanziari.

#### **E. 2.4**

La nozione di danneggiato è definita all' art. 115 cpv. 1 CPP : si tratta della persona i cui diritti sono direttamente lesi ( DTF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.1 e 2.2). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale ( DTF 147 IV 269 consid. 3.1 e rinvii; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

L'accusatore privato è il danneggiato ( art. 115 cpv. 1 CPP ) che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile ( art 118 cpv. 1 CPP ). Secondo la giurisprudenza, è direttamente toccato nei suoi diritti il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, anche se tale bene non è unico ( DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3). Per contro, secondo la prassi, con la quale la ricorrente non si confronta, una persona che subentra nei diritti di un danneggiato è colpita solo indirettamente e non può, salvo in particolare il caso previsto dall' art. 121 cpv. 1 CPP , quindi essere riconosciuta quale accusatrice privata ( DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4).

Limitandosi ad osservare che tutti gli investitori che hanno acquistato i prodotti litigiosi dalle due citate società sarebbero vittime del medesimo meccanismo truffaldino, indipendentemente da quando, come o da chi abbiano acquistato tali obbligazioni, la ricorrente disattende la portata della prassi appena citata. La CRP ha accertato infatti che, contrariamente agli altri denunciati che hanno sottoscritto direttamente le obbligazioni in discussione presso le citate società, la ricorrente ha per contro acquistato, per il tramite di una società, obbligazioni già sottoscritte da altri investitori, né essa è stata ingannata da una delle due menzionate società, né le stesse le hanno sottoposto documenti rivelatisi poi falsi allo scopo di farle sottoscrivere le obbligazioni litigiose. La ricorrente è quindi danneggiata solo indirettamente, o di riflesso.

#### **E. 3.1**

La Corte cantonale ha accertato infine che nel suo reclamo la ricorrente non aveva approfondito né indicato quali atti concreti costituirebbero dei falsi idonei a cagionarle un pregiudizio diretto volto a conferirle la veste di danneggiata in relazione all'ipotesi di reato di falsità in documenti. Ha aggiunto che l'ipotesi di tale reato non implica ch'essa sia direttamente danneggiata dal reato.

#### **E. 3.2**

Il reato di falsità in documenti, con il quale come visto la ricorrente non si è confrontata nella sede cantonale, e per nulla in questa sede, non tende solo a tutelare la fiducia del pubblico nell'esattezza di un documento e quindi interessi pubblici: questo reato può pregiudicare anche interessi individuali, segnatamente quando il reato tende precisamente a nuocere una determinata persona ( DTF 147 IV 269 consid. 3.3 e rinvii). Ciò non parrebbe essere ravvisabile nei confronti della ricorrente, la quale, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF ), non si esprime riguardo a questo reato.

#### **E. 4**

In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di adozione di misure cautelari.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.